

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2016.1.10.4.1
	2016.1.10.21.588
LEGISLATURA	X

Il giorno 30 marzo 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

Oggetto: Definizione controversia XXX / Green ICN Telecomunicazioni X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527. 6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Corecom Emilia-Romagna n. 57/14;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome.

Vista la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionale per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna.

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2018.698);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 30 marzo 2018;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato la mancata cessazione della preselezione automatica nei confronti della società Green Icn Telecomunicazioni X (di seguito Green).

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- che nel dicembre 2014 aveva stipulato un contratto con Telecom Italia e ciò nonostante, continuava a ricevere fatture da parte di Green, tanto da dover chiedere recesso per interrompere la fatturazione.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il rimborso fatture pagate;
- b) gli indennizzi come da normativa di settore.

2. La posizione dell'operatore.

La società, nella propria memoria, ha sostenuto la legittimità del proprio operato in merito e segnala che fornisce servizi virtuali in Carrier Preselection (CPS).

Aggiunge quindi che l'istante aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto due linee telefoniche da utilizzare in modalità CPS dal 22.10.2007.

Da tale contratto si poteva recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni e per iscritto.

In questo caso l'istante ha richiesto direttamente e in via esclusiva al nuovo gestore la disattivazione della CPS, omettendo tuttavia di disdire il proprio contratto con la scrivente.

In sostanza precisa che l'istante ha effettuato la prima disdetta parziale per la numerazione XXX708 in data 27.01.2016 e poi in data 27.04.2016 per la linea XXX170.

Quindi il servizio è stato disattivato entro 30 giorni dalle disdette e l'ultima fattura è la numero 20410 del 12.6.2016, relativa al mese di maggio.

Rileva infine che gli importi dedotti nelle fatture contestate sono per lo più riferiti a consumi telefonici effettuati tramite Green, che a sua volta ha pagato alla società proprietaria della rete i consumi fatturati all'istante.

Aggiunge di non aver ricevuto reclami da parte dell'istante e chiede che venga ordinato il pagamento da parte dell'istante di Euro 76,33 oltre alle spese di costituzione che si quantificano forfettariamente in Euro 500,00 oltre Iva o nella diversa somma ritenuta di giustizia.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente e relativamente alla richiesta dell'importo di Euro 76,33 euro da parte dell'operatore si ritiene che tale richiesta esuli dal contenuto c.d. vincolato del provvedimento di decisione così come previsto dal comma 4 dell'art. 19 del Regolamento, a mente del quale il Corecom può condannare unicamente l'operatore al rimborso (e/o allo storno) di somme risultate non dovute e al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. In forza di tale previsione, dunque, non possono essere prese in considerazione le richieste dell'operatore Green in ordine al pagamento delle fatture insolute e al rimborso delle spese di costituzione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte come di seguito precisato.

a) Le domande a) e b) possono essere trattate congiuntamente e devono essere rigettate per i seguenti motivi:

Ai fini della definizione della controversia, giova innanzitutto ricordare la disciplina generale di cui all' art. 2697, comma 1 c.c. secondo la quale è la parte attrice a dover fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intende fare valere in giudizio, norma della quale è ormai consolidata l'applicazione giurisprudenziale, recepita dall'Autorità.

Parte istante non fornisce una documentazione esaustiva mancando la prova dei pagamenti di cui chiede la restituzione dell'importo, peraltro non specificato, allegando altresì, solo alcune fatture.

Anche le lettere di reclamo presenti agli atti, senza prova di invio delle stesse, sono rivolte all'operatore Telecom Italia S.p.A. e non all'operatore citato nella presente procedura.

Inoltre, la richiesta si basa su una descrizione dei fatti troppo sintetica e per nulla esaustiva (manca agli atti ogni indicazione circa l'arco temporale di cui si chiede lo storno/rimborso, tenendo presente inoltre che le richieste dovrebbero essere specificate solo per le voci competenti per questa Autorità), rendendo impossibile a codesto Comitato la quantificazione dell'eventuale ristoro indennitario ovvero il riconoscimento di storno o rimborsi; sul punto: *è orientamento costante di codesto Comitato, così come di altri Corecom e dell'Autorità, che l'utente debba adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i motivi alla base della propria richiesta* (delibera Corecom Emilia-Romagna n. 57/14).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

Delibera quanto segue

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società Green ICN Telecomunicazioni X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6390

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom